

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE, DI EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'ACCERTAMENTO

Art. 1

(Rateizzazione debiti tributari)

Con il comma 1 dell'articolo in esame viene ad essere abrogato il comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In particolare il citato comma 7 stabilisce che - in caso di decadenza dalla rateazione, prevista per il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità - il debito residuo non può più essere oggetto di ulteriore rateazione. Con la soppressione del citato comma 7, qualora il contribuente decada dal beneficio derivante dalla rateazione, all'atto della ricezione della cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo potrà richiedere all'agente della riscossione la dilazione prevista dall'art.19 del d.P.R. 602 del 1973, favorendo quindi l'adesione spontanea anche nei casi di momentanea difficoltà.

La disposizione di cui al comma 2 modifica il sistema di rateazione prevedendo, innanzitutto, all'articolo 19 del d.P.R. n. 602/1973: a) la possibilità di ottenere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione (possibilità oggi ammessa solo in caso di richiesta di proroga, per peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, di una rateazione già concessa); b) che non vi sia decadenza dal beneficio per il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, ma solo in presenza di inadempimento al versamento di due rate consecutive; c) che, fatte salve le ipoteche eventualmente iscritte prima della richiesta di rateazione, da tale momento è inibita la possibilità di adottare la misura cautelare.

Il comma 3 prevede che i piani di rateazioni a rata costante per le somme iscritte a ruolo, già concessi dagli agenti della riscossione, continuano ad esplicare effetti. Nessun danno deriva per i debitori, in quanto qualora gli stessi, per il peggioramento della loro situazione economica, non siano in grado di onorare il piano già in essere, potranno chiedere una rateazione in proroga anche a rata crescente.

Il comma 4 prevede che per i crediti di natura patrimoniale degli enti pubblici dello Stato, i debitori che versino in situazioni di obiettiva difficoltà economica, possano chiedere a questi, ancorché intercorra contenzioso, ovvero già fruiscano di una rateizzazione, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali.

Il comma 5 apporta una modifica all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Oggi, il contribuente ammesso ad una rateizzazione del suo debito tributario viene dalla legge considerato un inadempiente e pertanto escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Si intende porre rimedio a questa situazione, giacché in sostanza il contribuente è in realtà adempiente (ancorché a rate).

Gli uffici finanziari, rilasciando le occorrenti certificazioni, dovranno in futuro specificare l'effettiva situazione in cui versa il contribuente. Non si intenderanno scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione rispetto al quale il contribuente è in regola con i pagamenti.

Art. 2
(Comunicazioni e adempimenti formali)

Nell'attuale sistema tributario è possibile accedere ad alcuni regimi fiscali speciali ovvero fruire di particolari benefici tributari previa presentazione di un'apposita comunicazione oppure a seguito di un adempimento di carattere formale.

Trattasi, ad esempio, del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali (articoli 115 e 116 del TUIR e decreto ministeriale 23 aprile 2004), del consolidato fiscale (articoli dal 117 al 129 del TUIR e decreto ministeriale 9 giugno 2004), nonché delle disposizioni di favore introdotte per gli Enti di tipo associativo (articoli 148 del TUIR e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972).

Con il comma 1 della presente disposizione, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, si intende salvaguardare la scelta operata dal contribuente che presenta la comunicazione ovvero assolve l'adempimento richiesto tardivamente ma, comunque, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e comunque prima che siano iniziate attività di accertamento di cui il contribuente stesso abbia avuto formale conoscenza.

In tali ipotesi, tuttavia, è necessario provvedere al contestuale pagamento della sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 nella misura minima prevista dalla disposizione (258,00 euro).

La norma in esame, che in altre parole intende salvaguardare il contribuente in buona fede, è strutturata in modo tale da sanare quei soli comportamenti che non abbiano prodotto danni per l'erario, nemmeno in termini di pregiudizio all'attività di accertamento.

Con il comma 2 si fanno salve le domande tardive di iscrizione negli elenchi dei soggetti che intendono partecipare al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito per le persone fisiche e le successive integrazioni documentali, previste con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma restando la verifica degli ulteriori presupposti per beneficiare del riparto.

Tale disposizione è in linea col principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, sancito dall'articolo 10 della legge n. 212 del 2000, nonché, laddove compatibile, con quello contenuto nell'articolo 1 del d.P.R. n. 442 del 1997, secondo cui "l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività".

In ottemperanza ai principi richiamati, il comma 3 prevede, altresì, l'aggiunta di un comma all'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al fine di attenuare gli effetti della mancata indicazione in dichiarazione dell'attribuzione dell'eccedenza d'imposta nel caso in cui questa venga ceduta dal consolidato al soggetto consolidante per il pagamento di propri debiti tributari. Con la modifica proposta si evita in sostanza che la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del consolidato – compilata dall'ente o società consolidante – dei dati del cessionario-consolidante, determini l'inefficacia della cessione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 nella misura massima stabilita.

Il comma 4 modifica l'articolo 1 del decreto legge n. 746 del 1983. In particolare la legge finanziaria per l'anno 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), ha introdotto l'obbligo, a carico dei destinatari delle dichiarazioni d'intento (cedente/fornitore), di trasmettere telematicamente all'Amministrazione finanziaria la comunicazione relativa alle dichiarazioni di intento ricevute dai propri cessionari che intendono avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza pagamento dell'IVA (articolo 8, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 633 del 1972). Il legislatore, attribuendo l'obbligo di comunicazione ad un soggetto diverso da colui che emette le dichiarazioni d'intento, ha predisposto un efficace strumento di garanzia circa la regolare trasmissione delle informazioni ivi contenute, al fine di contrastare le frodi IVA. Con la norma in commento si prevede l'obbligo della trasmissione delle comunicazioni in questione, non più entro il giorno 16 del mese successivo alla ricezione, bensì entro il termine della prima liquidazione IVA (mensile o trimestrale) nella quale sono ricomprese le forniture effettuate in sospensione d'imposta in dipendenza delle dichiarazioni d'intento.

La modifica normativa di cui al comma 5 è volta ad allineare la disciplina fiscale alla disciplina civilistica prevista nel capo VIII, del codice civile in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali, così come sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

In particolare, a seguito della riforma del diritto societario, gli articoli 2484 e 2485 del codice civile dispongono che gli effetti dello scioglimento della società di capitali si producono:

- dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma dell'articolo 2484;
- dalla data di iscrizione della deliberazione dell'assemblea nell'ipotesi prevista dal numero 6) del primo comma dall'articolo 2484 del codice civile;
- dalla data di iscrizione del decreto del tribunale con cui sono accertate le cause di scioglimento nell'ipotesi di cui all'articolo 2485, comma 2, del codice civile.

Si propone, quindi, di modificare l'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, facendo decorrere i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo antecedente alla messa in liquidazione della società, dalla data delle iscrizioni di cui sopra.

Con riguardo alle imprese individuali l'articolo si allinea con quanto già previsto dall'articolo 182, comma 1, ultimo periodo del Tuir, ai sensi del quale *"Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è quella indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."*

Il comma 3-bis a sua volta disciplina gli effetti fiscali della revoca della liquidazione, prevista dall'art. 2487-ter del codice civile che, al secondo comma dispone che *"La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445."*

Al tal fine la norma, come modificata, prevede che, quando la revoca ha effetto prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo cd. "ante-liquidazione", ovvero della dichiarazione relativa alla residua frazione del medesimo periodo d'imposta, non esiste alcun obbligo, in capo al liquidatore o al rappresentante legale, di presentare le dichiarazioni contemplate dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

Nonostante la disciplina civilistica attribuisca alla revoca dello stato di liquidazione efficacia *ex tunc*, l'ultimo periodo del novello comma 3-bis per evidenti necessità di certezza della norma tributaria, dispone che restano fermi, in ogni caso, gli effetti prodotti dalle dichiarazioni già presentate prima che la revoca abbia avuto effetto. Conseguentemente anche le imposte versate a titolo provvisorio si cristallizzano in via definitiva.

Unica eccezione è l'ipotesi in cui la revoca sopraggiunga quando la dichiarazione "ante-liquidazione" sia già stata presentata, ma prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui è iniziata la liquidazione. In tal caso i dati dichiarati ai sensi del comma 1 andranno riepilogati nella dichiarazione ordinaria da presentare per l'intero periodo d'imposta, e le imposte già versate andranno scomputate da quanto complessivamente dovuto.

La disposizione di cui al comma 6 semplifica, a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli adempimenti previsti a carico dei soggetti passivi IVA relativi alla comunicazione delle operazioni, rilevanti ai fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione, di importo superiore ai 3.000 euro al fine di superare le difficoltà operative più volte segnalate dagli operatori economici e dalle loro associazioni di categoria legate all'obbligo di comunicare all'Agenzia i dati relativi alle singole operazioni effettuate e ricevute.

La norma prevede, quindi, limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto soggette all'obbligo di fatturazione, la comunicazione dell'importo complessivo delle operazioni attive e passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore riferite all'anno per il quale sussiste l'obbligo di comunicazione.

In particolare, gli operatori economici dovranno trasmettere all'Agenzia delle entrate l'importo complessivo delle operazioni attive effettuate nei confronti di ciascun cliente e delle operazioni passive poste in essere nei confronti di ciascun fornitore.

Pur riducendo il livello di dettaglio delle informazioni disponibili, la previsione consente, comunque, all'Amministrazione finanziaria, mediante apposite incroci dei dati delle cessioni e degli acquisti e delle prestazioni rese e ricevute, l'effettuazione di apposite analisi del rischio funzionali alla selezione dei soggetti passivi IVA da sottoporre a controllo.

Peraltro la disposizione normativa non modifica l'adempimento comunicativo relativo alle cessioni e/o alle prestazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura in quanto continua a sussistere la soglia stabilita dal comma 1 dell'art. 21 del d.l. n. 78/2010, euro 3.600, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, nonché, in tali casi, l'obbligo di comunicazione dei dati riferiti alla singola operazione, secondo le disposizioni attuative esistenti.

Il comma 7 dell'articolo in esame modifica il d.P.R. n. 600 del 1973. Il vigente quarto comma dell'articolo 58 del d.P.R. 600 del 1973 prevede, infatti, l'obbligo di indicare in tutti gli atti, contratti, denunce e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari, il comune di domicilio fiscale con la precisazione dell'indirizzo. In considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi le informazioni sul domicilio fiscale sono già disponibili nell'Anagrafe Tributaria è possibile prevedere una semplificazione degli adempimenti dei cittadini. Viene conseguentemente soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'art 60, il quale prevede che "Se la comunicazione è stata omessa, la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale". Quest'ultima previsione, peraltro, è stata sostanzialmente superata dalle modifiche apportate all'articolo 60, terzo comma, dall'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Al fine di ridurre gli adempimenti delle imprese il comma 8 prevede che l'obbligo, di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40, di comunicare all'Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001 sia limitato ai soli casi in cui le operazioni in parola siano di importo superiore ad euro 500.

Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concedono agli operatori indicati nelle lettere da a) ad e) di avvalersi della facoltà di sostituire la tenuta dei registri cartacei con la trasmissione telematica, da effettuarsi solo in caso di avvenute movimentazioni, dei dati delle contabilità.

Va evidenziato che i depositari autorizzati del settore dei prodotti energetici, dell'alcole e delle bevande alcoliche già trasmettono telematicamente i dati delle contabilità con cadenza giornaliera, ai sensi delle Determinazioni Direttoriali attuative del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.

I destinatari registrati, gli speditori registrati e gli esercenti i depositi commerciali già trasmettono telematicamente i dati delle contabilità con cadenze temporali diverse dalla giornaliera, ai sensi delle Determinazioni Direttoriali attuative del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.

Il provvedimento estende la facoltà in argomento anche agli operatori che, pur non soggetti all'obbligo di trasmissione telematica delle contabilità, decidano di uniformarsi alle procedure previste dalla telematizzazione delle accise.

La disposizione rinvia ad appositi provvedimenti dell'Agenzia delle dogane per:

- disciplinare i tempi e le modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati delle contabilità degli operatori finora non ricompresi nella telematizzazione delle accise;
- regolamentare la gestione e la conservazione dei dati trasmessi telematicamente;
- impartire le istruzioni per la stampa dei dati delle contabilità da esibire su richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri la cui tenuta è obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

La norma va incontro alle aspettative dell'utenza riguardo ad una sostanziale riduzione degli oneri amministrativi che ripaghi degli sforzi organizzativi per realizzare un sistema automatizzato di gestione contabile dei depositi.

Corre l'obbligo di precisare che l'invio telematico dei dati delle contabilità assolve a tutti gli obblighi di legge previsti in materia dalle norme di settore, poiché tali transazioni contengono tutte le informazioni necessarie ai competenti organi di controllo.

I vantaggi della proposta possono essere così sintetizzati:

- dematerializzazione dei registri cartacei con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico degli operatori e risparmio di risorse per l'Agenzia delle dogane (eliminazione del front-office per la richiesta/validazione/controllo dei registri cartacei);
- drastico miglioramento della qualità dei dati derivante dai controlli formali e di coerenza effettuati per via telematica con conseguente miglioramento della compliance e riduzione del contenzioso;
- miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della tempestività dei controlli: acquisendo per via telematica le informazioni concernenti le movimentazioni di deposito è possibile impostare una politica dei controlli basata sulla gestione automatizzata del rischio e trarre i medesimi benefici ottenuti dalla politica dei controlli attuata nel settore dogane;
- incentivazione all'innovazione aziendale a tutto beneficio di una complessiva riduzione del digital divide.

Con il comma 11 si introducono semplificazioni nel settore birraio artigianale (fabbriche che hanno una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri) prevedendo che l'accertamento del prodotto venga effettuato dal depositario sulla base della quantità inviata al confezionamento, eliminando l'installazione di contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.

Relativamente a quanto disposto per la generalità dei birrifici, viene individuata per le fabbriche in argomento una diversa condizione di immissione in consumo, non di birra condizionata ma di birra avviata al condizionamento. Considerando immessa in consumo la birra nel momento che è avviata al confezionamento, ne deriva che il prodotto è detenuto ad imposta assoluta e che non trovano applicazione le disposizioni relative alle rotture degli imballaggi ed alle tolleranze sul loro volume. In tal modo è eliminato l'onere del magazzino fiscale.

Tale previsione non è in contrasto con la normativa comunitaria che prevede la tassazione sul volume in genere (e non su quello delle confezioni).

Il comma 12 adegua le disposizioni del regolamento di applicazione riscrivendo l'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153. In questo modo, al regolamento viene eliminato l'obsoleto riferimento all'«attiguo locale di mescita e di minuta vendita».

Allo scopo di garantire un uniforme trattamento in ambito nazionale, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di controllo vengono demandati, anziché a valutazioni da effettuare caso per caso, come previsto nel citato decreto, ad un atto di carattere generale individuato in una determinazione del Direttore

dell'Agenzia delle dogane. Con lo stesso atto di natura generale saranno definite anche le modalità di accertamento e contabilizzazione, anche in vista degli obblighi inerenti la trasmissione telematica delle stesse e la loro tenuta informatizzata.

Con il comma 13 si semplificano gli adempimenti per gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio azionate da fonti rinnovabili, prevedendo, ai fini del rilascio della licenza di esercizio, un controllo documentale in luogo dell'esperimento della verifica tecnica – fiscale sull'impianto.

Il comma 14 intende semplificare la procedura di cancellazione delle ipoteche non rinnovate. L'art. 40-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, disciplina attualmente il cd. procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche originariamente introdotto dall'art 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 2 aprile 2007, n. 40.

Il citato articolo 40-*bis* prevede che l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo e da finanziamenti, anche non fondiari, stipulati con banche e intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti, ancorché annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita.

La cancellazione dell'ipoteca viene eseguita d'ufficio dal conservatore dei registri immobiliari a seguito di presentazione, da parte dell'istituto creditore e senza alcun onere per il debitore, di una comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione. Il conservatore, una volta decorso il termine di trenta giorni dalla data di estinzione dell'obbligazione, accertata la presenza della comunicazione e in mancanza di comunicazione di permanenza dell'ipoteca da parte del creditore, procede alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo.

Il procedimento in parola si caratterizza dunque per la semplificazione degli adempimenti, non essendo necessaria l'autentica notarile ed essendo prevista l'assenza di oneri e spese per il debitore interessato alla cancellazione.

L'attuale disciplina fa esplicito riferimento alle ipoteche estinte per estinzione dell'obbligazione garantita.

Tuttavia, come noto, ai sensi dell'art. 2847 c.c. le iscrizioni ipotecarie cessano di avere efficacia, in assenza di rinnovazione, decorso un ventennio dalla data della relativa iscrizione.

In assenza di una espressa previsione di applicabilità del procedimento semplificato di cancellazione di cui trattasi a tali ultime ipoteche (cd. perenti), per operare la cancellazione delle medesime sui registri immobiliari è necessario avvalersi dell'ordinario procedimento di cancellazione, presentando al conservatore, nelle forme di cui all'art. 2657 del codice civile (sentenza, ovvero atto pubblico, ovvero scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente) l'atto che funge da titolo per la cancellazione, unitamente alla relativa domanda di annotazione e alla corresponsione dei relativi tributi.

L'intervento normativo, estendendo espressamente l'ambito di applicazione del procedimento semplificato di cancellazione anche alle ipoteche perente ex art. 2847 c.c., consente di realizzare, nel breve periodo, un indubbio vantaggio in termini di semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese che intendono procedere alla cancellazione sui registri immobiliari di tali ipoteche.

Art. 3

(Facilitazioni per imprese e contribuenti)

Il comma 1 dell'articolo in esame, con la finalità di agevolare l'attività delle imprese italiane, prevede che per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso imprese che operano nel settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo dalle persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi della UE ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio

dello Stato, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, così come recentemente modificate dall'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha posto il divieto del contante al di sopra della soglia di mille euro.

Detta deroga alle previsioni generali in materia di limitazioni all'uso del contante opera solo se il cedente del bene o prestatore del servizio provvede, all'atto dell'effettuazione dell'operazione, ad acquisire fotocopia del documento di identità del cessionario **e/o del committente**, nonché apposita autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'acquirente non è cittadino italiano **né cittadino di uno dei Paesi della UE ovvero dello Spazio economico europeo** e che abbia la residenza al di fuori del territorio dello Stato.

Inoltre, lo stesso cedente **o prestatore del servizio**, per non incorrere nella violazione del detto obbligo, deve versare tempestivamente il denaro contante incassato in un conto corrente ad esso intestato presso un operatore finanziario e consegnare all'operatore stesso fotocopia del documento di identità del cliente e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

Il comma 2 prevede che la disposizione di cui al comma precedente opera solo a condizione che i cedenti o i prestatori inviino apposita comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate. Le modalità di comunicazione saranno determinate con decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 3 stabilisce il differimento al 1° maggio 2012 dell'efficacia della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede il pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 € tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali.

Il comma 4 prevede che la disposizione di cui al comma precedente non sia applicata nei riguardi di coloro che si sono già uniformati alla nuova disciplina.

Il comma 5 apporta modifiche al d.P.R. n. 600 del 1973, modificando i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego ed interviene specificamente nella materia dell'espropriazione immobiliare, fissando la soglia di ventimila euro quale unico limite al di sotto del quale non è possibile avviare tale espropriazione.

In particolare, il nuovo comma 1-bis dell'art. 77 chiarisce definitivamente, le finalità di garanzia dell'istituto, che rende autonoma l'esperibilità della cautela, non necessariamente preordinata all'esecuzione.

Essa, invero, ha lo scopo proprio di impedire, in primo luogo, che siano pregiudicate le ragioni creditorie degli entipositori per i quali l'agente della riscossione procede, nel caso in cui altri creditori avviino l'espropriazione o impongano altri vincoli reali sul bene gravato dalla cautela. Ha, del pari, la finalità di assicurare il diritto di prelazione sul ricavato della vendita conseguente all'esproprio promosso da altri e, nell'ipotesi di fallimento del debitore, di consentire all'agente della riscossione di soddisfarsi ugualmente con prelazione sul ricavato. L'iscrizione in parola comporta, inoltre, il "diritto di sequela". Il debitore resta, infatti, libero di disporre del bene ipotecato, ma il trasferimento eventualmente disposto nonostante l'iscrizione della cautela non è opponibile all'agente della riscossione, che può soddisfarsi sul bene acquisito da terzi.

I commi 6 e 7 regolano poi l'entrata in vigore del nuovo comma 1-bis dell'articolo 77 e l'abrogazione dell'assetto vigente, che prevede la possibilità di ipotecare i beni di proprietà del debitore in presenza di soglie diverse. Possibilità che, pur astrattamente consentita, risulta assolutamente depotenziata e, comunque, di complessa applicazione, suggerendo l'opportunità di individuare un limite unico, fissato, per l'appunto, nel predetto importo di euro ventimila.

Il comma 8, introduce, a fini di semplificazione e soprattutto in considerazione della modesta rilevanza degli

importi considerati, la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali. La rilevanza dell'evento registrazione viene precisata in senso conforme alle modifiche già apportate con l'art.7, comma 2, lettera s) del decreto legge n. 70/2011, come chiarite dalla relativa relazione di accompagnamento.

Il comma 9 chiarisce che la precedente disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129, aveva fissato in lire 32.000 (euro 16,53) il limite minimo al di sotto del quale abbandonare la riscossione dei crediti tributari erariali e locali. Per le medesime ragioni di economicità ed efficienza, tenendo conto del tempo trascorso e del fisiologico incremento dei costi complessivi dell'attività di controllo e riscossione, il comma 10 fissa un nuovo limite al di sotto del quale non si procede all'iscrizione a ruolo dei crediti tributari dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

Il comma 11 precisa che al fine di evitare comportamenti elusivi e abusi, il nuovo limite – da considerarsi con riferimento a ciascun credito tributario relativo a ciascun periodo d'imposta – non opera in caso di ripetute violazioni degli obblighi di versamento. Per consentire i necessari adeguamenti procedurali, la decorrenza della norma è fissata al 1° luglio 2012.

Il comma 12 è finalizzato a semplificare gli adempimenti uniformando le modalità di arrotondamento degli importi indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, rispetto a quanto previsto per le altre dichiarazioni. In tal modo, si ottiene anche una maggiore efficienza dei programmi di controllo automatizzato delle dichiarazioni e dei versamenti, dove i valori sono esposti con l'indicazione dei centesimi di euro.

Il comma 13 apporta modifiche alla disciplina delle officine elettriche. In particolare negli ultimi tempi, a seguito dell'introduzione di specifici contributi statali all'installazione e all'acquisto dell'energia elettrica prodotta, si è registrato, presso gli Uffici delle dogane, un notevole incremento di operatori che richiedono l'attivazione di officine elettriche per uso proprio, azionate da fonti rinnovabili, con potenze installate inferiori a 100 kW. La procedura per pervenire al rilascio della licenza di esercizio nonché quella di gestione dell'officina elettrica, in assenza di specifiche disposizioni di semplificazione, appare eccessivamente onerosa a fronte del gettito tutelato. Infatti, ai soggetti obbligati sono prescritte tutte le incombenze previste per il controllo di officine elettriche molto più significative dal punto di vista produttivo e di rischio fiscale per l'erario. Inoltre, le predette incombenze, si rivelano particolarmente gravose per gli uffici che sono chiamati, ad esempio, a controllare l'esattezza della dichiarazione, la regolarità dei versamenti mensili delle rate di acconto, a rilasciare periodicamente il registro di lettura dei contatori nonché a verificare l'avvenuto controllo periodico della taratura dei contatore stesso. Per tali motivazioni, la disposizione in esame è tesa a prevedere la possibilità per gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile non superiore a 100kW, di poter corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.

Con il comma 14 si introducono modifiche al decreto legge n. 201 del 2011. L'art. 11-bis inserito nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 in sede di conversione, al fine di realizzare una riduzione delle spese di *compliance*, assicurando al tempo stesso qualità ed efficienza delle procedure, ha previsto che l'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche alle banche ed agli intermediari finanziari, siano formalizzate, nell'ambito di un procedimento, secondo le seguenti modalità:

- a) preventivo accesso all'Archivio dei rapporti di cui al d.P.R. n. 605/1973;
- b) richiesta effettuata secondo procedure compatibili con quelle già in uso dalle banche e dagli intermediari finanziari ed adottate ai fini e secondo le modalità previsti dall'art. 32, comma 3, d.P.R. n. 600/1973;
- c) richieste e relative risposte da effettuare esclusivamente in via telematica.

Poiché le medesime esigenze riguardano anche le imprese del settore assicurativo, obbligate, a decorrere dal 30 giugno 2012, ad effettuare le comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari dei dati attinenti alle polizze di ramo III e alle polizze di capitalizzazione la norma integra l'art. 11-bis con l'inserimento nello stesso delle imprese di assicurazione.

Con il comma 15 si abroga il comma 35- oties, dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Tale comma ha introdotto un'imposta di bollo pari al 2 % dell'importo trasferito con ogni singola operazione sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti di attività finanziaria.

Tale disposizione determina un aumento dei costi di transazione delle rimesse e ciò pregiudica il raggiungimento dell'obiettivo – adottato formalmente nel vertice G20 di Cannes su proposta dell'Italia – della riduzione del costo medio globale di trasferimento delle rimesse dal 10% al 5% in 5 anni (c.d. obiettivo 5 per 5) che, ove conseguito, comporterebbe un aumento netto annuo di reddito dei migranti e delle loro famiglie di circa 15 miliardi di dollari USA.

In particolare la disposizione che si vuole abrogare rischia di mettere in discussione la leadership internazionale italiana sul tema della riduzione di costo di invio delle rimesse stesse.

La Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo del Vertice G8 de L'aquila prevede l'impegno comune a facilitare un più efficiente trasferimento e miglior uso di flussi di rimesse e a favorire la cooperazione tra le organizzazioni nazionali ed internazionali in questo ambito.

La proposta di abrogazione nasce, quindi, dall'esigenza di mantenere la coerenza con gli impegni assunti dal nostro Paese a livello internazionale ed evitare, inoltre, una significativa contrazione del volume delle rimesse verso i Paesi extracomunitari, motivabile con la migrazione di ingenti flussi monetari dai canali di trasferimento ufficiali a quelli non autorizzati, privi di forme di controllo, tracciabilità, protezione e tassazione. Tale deviazione di flussi monetari su canali illegali è stimato in 2 miliardi di euro su base annua.

E' già previsto che, per esigenze di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella G. U.

Il comma 16 estende tale previsione anche ai provvedimenti del Direttore generale di AAMS.

Art. 4

(Fiscalità locale)

Il comma 1 è diretto ad allineare il termine del 20 dicembre - fissato, esclusivamente ai fini dell'acconto, dall'art. 1, comma 4, del D. Lgs. n. 360 del 1998, per la pubblicazione, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, delle deliberazioni di variazione dell'aliquota relativa all'addizionale - con quello stabilito dall'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, relativo alla pubblicazione delle delibere di variazione dell'addizionale. Quest'ultima disposizione stabilisce che dette delibere, a partire dall'anno 2011, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno della loro pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze solo se detta pubblicazione avviene entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce. La norma proposta prevede lo spostamento di tale termine al 20 dicembre coordinandola quindi con quello previsto per l'acconto stesso, semplificando in tal modo gli adempimenti da parte dei comuni e garantendo allo stesso tempo ai contribuenti ed ai sostituti di imposta un più agevole monitoraggio delle informazioni presenti sul sito del Ministero.

Il comma 2 consente la variazione delle aliquote concernenti l'imposta sulla RCA non solo alle province ubicate nel territorio delle regioni a statuto ordinario ma anche a quelle appartenenti alle autonomie speciali. La problematica emerge dal fatto che la lettura sistematica delle disposizioni recate dal D. Lgs. n.

68 del 2011, rende applicabile le norme in esso contenute esclusivamente alle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario.

Tale stato di cose non è mutato neppure a seguito dell'abrogazione del comma 5, dell'art. 17 del D. Lgs. n. 68 del 2011, intervenuta ad opera dell'art. 28, comma 11-bis, del D.L. n. 201 del 2011. Il comma 5 richiamava la necessità di attuare le disposizioni dell'art. 17, relativamente all'imposta RCA ed all'imposta provinciale di trascrizione (IPT), sulla base dei tavoli di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009. L'eliminazione del citato comma 5, non ha risolto la questione dell'applicabilità delle disposizioni dell'art. 17, poiché l'ambito operativo del Capo II del D. Lgs. n. 68 del 2011, è limitato alle province delle regioni a statuto ordinario.

Occorre precisare che l'adozione delle deliberazioni da parte delle province delle autonomie speciali pone dei gravi problemi, poiché il Ministero dell'economia e delle finanze deve pubblicare sul sito le deliberazioni in questione e proporre l'impugnativa nel caso in cui la provincia non intenda annullare l'atto.

Le variazioni di aliquota hanno effetto, a norma dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 68 del 2011, a decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della deliberazione sul sito. Gli assicuratori, di conseguenza sono tenuti ad applicare le nuove aliquote che, nel caso in cui fossero riconosciute illegittime dal TAR a seguito dell'impugnativa del Ministero dell'economia e delle finanze, comporterebbero problematiche di rimborso nei confronti dei contribuenti.

Pertanto, la norma in esame è diretta ad estendere l'applicabilità delle norme relative all'imposta RCA su tutto il territorio nazionale e consente di superare le problematiche appena descritte.

L'articolo 3, comma 1 del decreto 22 novembre 2005 ha previsto, per consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire strumenti conoscitivi per l'azione accertativa dei comuni, per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, un contributo dell'1 per mille del gettito ICI, entro il 30 aprile di ogni anno all'ANCI.

A seguito della soppressione dell'ICI e dell'introduzione dell'IMU il comma 3 dell'articolo in esame stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013 sarà il comune a versare entro il 30 aprile di ogni anno il contributo dell'1 per mille del gettito IMU all'ANCI.

Il comma 4 prevede l'abrogazione, a decorrere dall'anno di imposta 2012, delle disposizioni che prevedono la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali.

La sospensione del potere in esame è stata dapprima prevista fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno (art. 1 c. 7 D.L. n. 93/08) e successivamente confermata sino all'attuazione del federalismo fiscale (D.L. n. 112/08 e legge n. 220/10).

L'abrogazione si rende indispensabile per superare l'incertezza che si venuta a determinare in ordine alla permanenza del "blocco", nonché in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 1 del decreto legge n. 93 del 2008 (esenzione ICI prima casa), evitando così inutili contenziosi.

La disposizione fa, tuttavia, salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate prima dell'approvazione del decreto in commento.

Il decreto legge n. 93 del 2008 prevedeva l'esclusione dall'ICI dell'abitazione principale del soggetto passivo e disponeva il rimborso ai comuni della conseguente minore imposta. Tale disposizione è stata abrogata dal decreto legge n.201 del 2011 in relazione all'avvenuta anticipazione sperimentale dell'IMU, facendo venir meno anche ai comuni ricadenti nelle Regioni a Statuto Speciale, la possibilità di attribuzione del rimborso della minore imposta pur se non interessati dall'attuazione del federalismo fiscale municipale e che, invece, conservano il diritto a tale restituzione.

Con il comma 5 della norma in esame si conferma espressamente tale diritto, nei confronti dei comuni sopra richiamati.

Il comma 6 della disposizione consente al Ministero dell'interno di erogare per l'anno 2012 agli enti locali i trasferimenti erariali ancora dovuti da parte dello stesso Ministero. Ciò in quanto il sistema del federalismo fiscale (per province e comuni) si applica solo agli enti delle Regioni a statuto ordinario, mentre gli enti locali delle Regioni a statuto speciale sono ancora beneficiari (pur se in forme diverse) di contributi erariali.

Inoltre, anche per gli enti locali delle Regioni a statuto ordinario vi sono trasferimenti - anche se residuali - ancora erogati da parte del Ministero dell'interno. La norma pertanto, abilita il Ministero dell'interno a determinare ed erogare i trasferimenti, consentendo a numerosi enti di fare fronte a gravi carenze di liquidità.

I commi 7, 8 e 9 introducono modifiche alla disciplina sull'acconto sulle risorse dovute ai Comuni da parte del Ministero dell'interno. In particolare le disposizioni sono finalizzate: ad evitare il ricorso da parte dei Comuni ad onerose anticipazioni di tesoreria, che potrebbero rendersi necessarie a seguito di carenze di liquidità, considerati i tempi non brevi necessari per l'attuazione delle norme in materia di federalismo municipale per l'anno 2012 ed a rendere più efficace la sanzione a carico di Province e Comuni strutturalmente deficitari che non rispettano le prescrizione previste a loro carico dall'articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con i commi 10 e 11 si propone la soppressione nei territori degli enti a statuto speciale - nei territori facenti parte degli enti a statuto ordinario l'imposta è già venuta meno a decorrere dal 1 gennaio 2012 - dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica (uso abitativo) in favore dei Comuni, nonché delle Province (uso non abitativo).

Così tenuto conto del fatto che i decreti delegati sul federalismo fiscale hanno già soppresso l'addizionale nei territori delle regioni a statuto ordinario, si avrà la soppressione completa dell'addizionale, garantendo la piena compatibilità delle norme nazionali con l'ordinamento comunitario nonché equità sull'intero territorio nazionale.

Il comma 12 affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia entrate la definizione delle modalità di presentazione delle istanze di rimborso dell'IRAP relative a periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali alla data di entrata in vigore del decreto legge, sia ancora pendente il termine di 48 mesi previsto per il rimborso di versamenti diretti ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 602/73.

Questo a completamento della disciplina (d.l. 201/11) che ha introdotto la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP gravante sul costo sostenuto dalle imprese e dai professionisti per il personale dipendente e assimilato.

Art. 5

(Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia)

La disposizione di cui al comma 1 prevede la possibilità di pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012, invece che entro il 31 marzo, eventuali integrazioni agli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2011, al fine di tenere compiutamente conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire indicatori di coerenza economica o di normalità economica. Il breve prolungamento del termine si rende necessario per consentire la messa a punto degli indicatori di coerenza ai fini della applicazione del nuovo regime premiale introdotto dall'art. 10, commi 9 e 10, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Con i commi 2 e 3 vengono anticipati i versamenti esclusivamente dell'imposta di bollo virtuale (al 16 aprile) e dell'imposta sulle assicurazioni (al 16 maggio).

I commi 4, 5 e 6 recano modifiche al Sistema informativo della fiscalità. In particolare il rapporto tra la Sogei e le Strutture dell'Amministrazione Finanziaria si configura come "rapporto in house" (vedi parere del Consiglio di Stato n. 85/2009) ed è regolato da un Contratto quadro. Mentre è in corso l'iter procedurale finalizzato alla stipula del nuovo Contratto quadro 2012-2017, le Strutture dell'Amministrazione finanziaria stanno operando sulla base della proroga del contratto quadro 2006/2011, con scadenza al 29 febbraio 2012.

Considerato che l'iter procedurale finalizzato alla stipula del nuovo Contratto quadro non potrà concludersi entro la data del 29 febbraio, è necessario assicurare che, nelle more, siano resi all'Amministrazione Finanziaria i servizi informatici necessari ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e il conseguimento degli obiettivi istituzionali.

Il comma 4 è finalizzato a garantire la continuità dei servizi di gestione del sistema informativo della fiscalità attraverso la proroga tecnica degli istituti contrattuali in essere (contratto quadro vigente e relativi atti esecutivi delle singole Strutture), fino al completamento dell'iter procedurale che condurrà alla stipula del nuovo Contratto quadro.

Il comma 5 prevede l'adeguamento dei massimali contrattuali in relazione all'estensione del periodo di proroga e, al fine di garantire l'economicità delle prestazioni, dispone che siano utilizzati gli strumenti di revisione già individuati nel contratto quadro (benchmarking periodico dei prezzi) per ridurre appropriatamente i corrispettivi unitari dei servizi.

Il comma 7 vale a chiarire il rapporto funzionale che intercorre fra le attività di elencazione di enti e soggetti a fini statistici da parte di ISTAT e le manovre di finanza pubblica che riflettono i loro effetti anche su tali enti e soggetti.

Si chiarisce che tra i soggetti interessati dalle manovre di finanza pubblica rientrano anche le Autorità indipendenti e in ogni caso l'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165 del 2001.

La disposizione di cui al comma 8 colma una lacuna normativa, disciplinando le modalità di incasso dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A. in relazione all'utile netto conseguito nella gestione del Fondo Unico Giustizia.

In particolare - con finalità di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili - si prevede che Equitalia Giustizia incasserà tale aggio con le stesse modalità stabilite per il recupero delle spese di gestione del Fondo Unico Giustizia, cioè secondo il principio della prededuzione.

Si evidenzia che la disposizione proposta si limita a disciplinare il meccanismo di percezione del predetto aggio e non comportano né minori entrate né maggiori spese per il bilancio dello Stato.

Art. 6

(Attività e certificazioni in materia catastatale)

Dopo dieci anni di svolgimento di attività di valutazione immobiliare e più, in generale, tecnico-estimativa a supporto del settore pubblico allargato, si ritiene indispensabile intervenire con il comma 1 della disposizione in esame per definire più esattamente le competenze istituzionali, in tale materia, dell'Agenzia del territorio. Tale esigenza è oggi rafforzata dalla necessaria prospettiva, ai fini del contenimento del debito pubblico e dei saldi negativi di finanza pubblica, di processi di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà del settore pubblico e di razionalizzazione del suo utilizzo. Entro tali processi è importante infatti assicurare la possibilità di garantire un supporto tecnico istituzionale a tutela dell'imparzialità e dell'interesse pubblico nel campo della valutazione immobiliare e dei servizi tecnici-estimativi più in generale.

Dati questi fini, la norma interviene, da un lato, modificando il comma 3 dell'articolo 64 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e, dall'altro, aggiungendo il comma 3-bis al medesimo articolo. Come noto, il citato comma 3 individua le competenze istituzionali dell'Agenzia del Territorio in materia di Osservatorio del mercato immobiliare e dei servizi estimativi, con una formula che, con riferimento ai servizi estimativi, allo stato

delle attuali esigenze sopra indicate, risulta non più soddisfacente a stabilire in modo puntuale l'ambito entro cui si esercitano effettivamente tali servizi. Per tale motivo si ritiene necessario:

- a) sopprimere le parole «*ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato*», eliminando il termine "connessi" con riferimento all'Osservatorio che può non rendere chiaro di quali servizi si tratta ed il riferimento ai servizi estimativi che l'Agenzia "può offrire direttamente sul mercato", foriero di ambiguità, considerato che, di fatto, l'azione dell'Agenzia in questi anni si è comunque svolta nell'ambito del settore pubblico allargato;
- b) introdurre il comma 3-bis, specificando al primo periodo che - ferme restando le attività di competenza dell'Agenzia del demanio - i servizi di valutazione immobiliare e tecnico-estimativi rappresentano una competenza istituzionale dell'Agenzia del territorio; ed al secondo periodo, che lo svolgimento di tali servizi per le pubbliche amministrazioni richiedenti va inquadrato nelle forme di accordo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che deve prevedere il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia. A quest'ultimo riguardo, la scelta del rimborso dei costi sembra opportuna soprattutto al fine di garantire comunque un filtro che disincentivi richieste di valutazione non correlate ad una matura volontà del richiedente relativamente alla finalità della richiesta stessa (per esempio, quando un ente, pur non avendo ancora deciso se procedere o meno ad un piano di dismissione immobiliare, richieda valutazioni che potrebbero risultare del tutto inutili, qualora il medesimo ente decida, in un secondo tempo, di non procedere ad alcun piano di dismissioni). Da ultimo, si è ritenuto opportuno che, per trasparenza e imparzialità, la qualificazione dei componenti di costo e la loro quantificazione in termini di tariffe di rimborso – che potrebbero essere anche di natura forfetaria per tipologie di servizio – siano stabilite ex-ante nell'ambito della Convenzione che regola risorse ed obiettivi tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio.

Il comma 2 reca modifiche alla disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Tale tributo è corrisposto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

La norma vigente, all'art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 201, del 2011, prevede che *"Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento"*.

Considerato che si possono verificare tempi lunghi per poter acquisire dai soggetti interessati, su richiesta del comune, le dichiarazioni di aggiornamento catastale, con procedura Docfa, che comprendono anche la planimetria catastale mancante, la norma prevede, in sede di prima applicazione, che sia determinata una superficie convenzionale, dall'Agenzia del Territorio, derivata dagli elementi di consistenza in proprio possesso.

Al fine di rendere disponibile ai comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta, si applicano le stesse modalità di determinazione di una superficie convenzionale, sempre in sede di prima applicazione, anche per le unità immobiliari a destinazione ordinaria alle quali è stata attribuita la rendita presunta.

I commi 3 e 4 recano disposizioni di semplificazione relativamente alle dichiarazioni relative all'uso del suolo. In particolare si fa presente che AGEA si avvale dell'Agenzia del territorio per il recupero di contributi agricoli percepiti in carenza dei necessari requisiti. Questa attività di supporto è utile, altresì, per i progressivi aggiornamenti della banca dati del catasto. I dati forniti da AGEA all'Agenzia sono spesso, però, disomogenei o incompleti. Si propone quindi con il comma 3 che sia un decreto del direttore dell'Agenzia del territorio a stabilire il format omogeneo dei dati relativi ai percettori dei contributi che devono essere acquisiti.

Il comma 5 propone la non applicabilità della disciplina in tema di semplificazione della documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

Si tratta, infatti, di certificazioni che, proprio per la loro peculiarità, sono già stati sottratti dal legislatore, fino al 30 giugno 2012, dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Le certificazioni rilasciate dagli Uffici dell'Agenzia del territorio attestano, infatti, l'elenco delle formalità eseguite a favore o a carico di un soggetto (trascrizioni, iscrizioni e annotazioni): elenco il cui aggiornamento dipende anche da atti non posti in essere dall'interessato e dei quali egli potrebbe addirittura non essere a conoscenza, se non attraverso l'effettuazione di apposite visure ipotecarie.

Le certificazioni ipotecarie costituiscono esclusivamente lo strumento per individuare, attraverso l'esame delle formalità ivi elencate, il soggetto che, nel rispetto dei principi di continuità e di opponibilità, risulta titolare di un bene nei registri immobiliari. E analoghe considerazioni possono valere anche con riferimento ad eventuali certificati ipotecari e catastali da depositare in ambiti processuali.

In definitiva, trattandosi di certificazioni che non attestano in via diretta stati, fatti o qualità personali, le stesse non possono essere sostituite da una dichiarazione di parte e pertanto necessitano di apposita disciplina.

Art. 7

(Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)

L'articolo 7 si propone, a migliore garanzia della legittimità dell'azione amministrativa, di acquisire sempre il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici nonché sugli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari.

Art. 8

(Misure di contrasto all'evasione)

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo concernono la deducibilità dei costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo.

In particolare le disposizioni del comma 4-bis dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel testo attualmente in vigore, prevedono che nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti. Il tenore della disposizione sta determinando notevoli problemi interpretativi e, pertanto, gran parte degli accertamenti basati su di essa vengono impugnati, anche per motivi di legittimità costituzionale.

La presente modifica normativa si propone di sostituire l'attuale disposizione con altra più adeguata alla finalità di inibire in modo inequivoco la deducibilità dei componenti negativi di reddito direttamente connessi al compimento delle fattispecie di reato più gravi, evitando che tale indeducibilità possa essere letta come una sanzione impropria, venendo invece la stessa inquadrata come regola generale nell'ambito della determinazione del reddito imponibile.

Vengono in specie circoscritte le ipotesi di indeducibilità ai soli costi e spese relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, **per il quale il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio (ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale). Naturalmente si specifica che qualora intervenga una sentenza definitiva di**

assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione e dei relativi interessi.

Ne consegue che l'indeducibilità non trova applicazione per i delitti colposi in ragione della non intenzionalità della condotta e quindi del difetto di finalizzazione dei costi eventualmente sostenuti al compimento dei delitti.

Per effetto di tale disposizione, l'indeducibilità non trova applicazione per i costi e le spese esposti in fatture o altri documenti aventi analogo rilievo probatorio che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, ferme restando le regole generali in materia di detrazione della relativa imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e in tema di deduzione previste dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; pertanto, ove del caso, l'indeducibilità dei costi rappresentati in documenti emessi da soggetti che in tutto o in parte non hanno effettivamente posto in essere l'operazione, sarà, comunque, rilevabile per effetto delle altre disposizioni normative eventualmente applicabili e connesse ai requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità dei componenti negativi.

La disposizione di cui al comma 2 intende, da un lato, colpire con una specifica sanzione pecuniaria l'antigiuridicità dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (con la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi) e, dall'altro, salvaguardare il principio costituzionale della capacità contributiva.

In particolare la disposizione di cui al comma 2, di natura procedurale, in materia di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, prevede che non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi che, per effetto delle ordinarie disposizioni tributarie, non sono in alcun caso ammessi in deduzione in quanto non effettivamente sostenuti. In ogni caso, resta applicabile il disposto di cui all'articolo 21, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e resta ferma l'indeducibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati.

In nessun caso, inoltre, alla sanzione di cui al comma 2 si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; la medesima sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

Viene infine introdotta una disposizione transitoria (comma 3) che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ove più favorevoli, in luogo di quanto disposto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, facendo comunque salva l'ipotesi in cui i provvedimenti emessi in base al predetto comma 4-bis previgente si siano resi definitivi.

Il trattamento più favorevole viene, di fatto, individuato raffrontando gli effetti delle nuove disposizioni rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del previgente comma 4-bis nell'art. 14 della legge n. 537 del 1993, anche in termini di imposte o maggiori imposte dovute.

Il comma 3 prevede, inoltre, che resta ferma l'applicabilità della presente disciplina per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La disposizione di cui al comma 4 modifica l'articolo 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 nella parte che prevede l'utilizzabilità dell'accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o la presentazione dello stesso con dati omessi o infedeli, nonché per l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti.

La disposizione è finalizzata a contrastare sempre più efficacemente la compilazione non corretta della modulistica degli studi di settore.

In particolare, il comma 4 stabilisce che l'Agenzia delle Entrate possa determinare il reddito d'impresa e di lavoro autonomo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, potendo

prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

La disposizione si applica in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

Il comma 5 prevede l'applicabilità della suddetta modifica normativa agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore delle stesse mentre la previgente formulazione della lettera d-ter del secondo comma dell'articolo 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 resta applicabile agli accertamenti notificati in precedenza.

Lo scopo che intende perseguire il comma 6 è costituito dall'esigenza di un ulteriore rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali. L'intervento si concretizza nell'introduzione della possibilità per la Guardia di finanza di utilizzare lo strumento istruttorio delle indagini finanziarie per approfondimenti connessi alle attività di istituto ed ai fini della effettuazione di proposte, all'Agenzia delle entrate, finalizzate alla richiesta delle misure cautelari di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997.

L'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 231 del 2007, contenente disposizioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, prevede l'obbligo, per i destinatari delle disposizioni contemplate nel citato decreto legislativo (intermediari finanziari, esercenti attività finanziaria, professionisti, revisori contabili, commercialisti e altri soggetti ivi specificamente indicati), di comunicare le infrazioni, di cui agli artt. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 («Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore»), e 50 («Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia»), al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini delle conseguenti contestazioni. L'art. 12, comma 11, dell'art. 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificando il predetto art. 51, comma 1, ha esteso l'obbligo a carico di tutti i menzionati operatori di comunicare anche all'Agenzia delle Entrate le infrazioni suddette, ai fini del contrasto degli illeciti fiscali e di una maggiore efficacia dell'attività di accertamento.

La disposizione di cui al comma 7 prevede l'obbligo di comunicazione delle infrazioni in questione non più direttamente all'Agenzia delle entrate, ma alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Il comma 8 introduce la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di elaborare delle liste selettive contenenti i nominativi di quei contribuenti che sono stati ripetutamente segnalati alla stessa Agenzia o alla Guardia di Finanza in merito alla violazione dell'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale o del documento certificativi dei corrispettivi.

La norma di cui al comma 9 ha lo scopo di ottimizzare il procedimento relativo alle partite IVA inattive, prevedendo l'invio automatizzato di una comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate ai titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l'invito al pagamento della sanzione, prevista dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo. Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi a quelli desumibili dall'analisi delle informazioni presenti in anagrafe tributaria affinché l'Agenzia delle entrate non proceda alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Per i soggetti che non adducono motivazioni valide, l'Agenzia procede d'ufficio alla cessazione della partita IVA ed all'iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.

Con l'introduzione della cedolare secca prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è stato innovato il regime della tassazione dei redditi derivanti dalla locazione degli immobili. Per effetto di

tali modifiche è stato introdotto un regime sostitutivo dell'IRPEF e relative addizionali, dell'imposta di registro e di bollo, ordinariamente dovute ovvero a seguito di risoluzione o proroghe del contratto. Si rende, pertanto, necessario unificare i termini per le attività di controllo, considerato che l'opzione per l'applicazione della cedolare in taluni casi è esercitabile in sede di dichiarazione dei redditi e che l'arco temporale fra la scadenza del termine di pagamento dell'imposta di registro e la presentazione della dichiarazione dei redditi, può essere superiore ad un anno senza aggravio degli adempimenti. Con il comma 10 si provvede conseguentemente all'unificazione necessaria, al fine di consentire, da un lato ai contribuenti di esercitare l'opzione e all'amministrazione di effettuare i relativi controlli, con modalità e termini compatibili.

L'art. 14, comma 10, della legge 183/2011 prevede che i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

L'abrogazione della norma con il comma 11 dell'articolo in esame si rende, quindi, necessaria in relazione alla introduzione, a decorrere dal 2013, del regime premiale per favorire la trasparenza di cui all'articolo 10 del DL n. 201/2011, che prevede altre forme di semplificazione negli adempimenti contabili.

Con le disposizioni di cui al comma 12 si introducono modifiche alla disciplina recata dagli articoli 29 e 30 del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, in tema di accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate (articolo 29) e avvisi di addebito esecutivi emessi dall'INPS (articolo 30).

In particolare, quanto all'articolo 29, si introduce al comma 1, lettera b), un adempimento a carico dell'agente della riscossione, che è tenuto ad informare il debitore di aver preso in carico le somme da porre in riscossione. Tale adempimento è evidentemente finalizzato ad aiutare i debitori a prendere familiarità con il nuovo meccanismo di imposizione/riscossione. L'informativa, che riguarda solo la mera circostanza dell'affidamento in carico e prescinde da ogni riferimento al contenuto sostanziale dell'atto, è inviata con raccomandata semplice all'indirizzo al quale è stato notificato l'atto impositivo/esecutivo. L'informativa non dovrà, naturalmente, essere inviata nel caso di fondato pericolo per la riscossione (lettera c) dello stesso comma).

La lettera e) dell'articolo 29, comma 1, viene modificata in ragione delle nuove tempistiche introdotte con riguardo alle procedure di recupero di cui al d.P.R. n. 602/1973.

Con riferimento, invece, all'articolo 30, si introduce una disposizione atta a semplificare gli adempimenti di riscossione, peraltro già operante per il meccanismo di riscossione, fondamentalmente simile, previsto dal prima citato articolo 29. Allo stesso modo di quanto già avviene per i ruoli, viene attribuita validità ad un estratto delle informazioni trasmesse informaticamente dall'INPS all'agente della riscossione.

I commi da 13 a 17 recano disposizioni in materia di bollo, valori scudati e attività finanziarie all'estero.

In particolare (comma 13) la modifica apportata al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 è finalizzata a prevedere espressamente che i cd. conto deposito, bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, sono assoggettati all'imposta di bollo proporzionale. In assenza di tale previsione, sussisterebbero forti incertezze interpretative nel ricomprendere tali conti deposito fra i conti correnti assoggettati a misura fissa o fra i prodotti finanziari assoggettati a imposta proporzionale. La norma, inoltre, chiarisce che per i fondi pensione e sanitari la prevista esenzione dall'imposta di bollo riguarda sia le comunicazioni ricevute che quelle emesse.

La modifica alla nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (comma 14), è di mero coordinamento con il modificato comma 2-ter dell'articolo 13 della tariffa.

Con l'inserimento del comma 3-bis nell'art. 19 del decreto legge n. 201/2011 (comma 16, lett. a) si prevede che, nel caso in cui le quote di fondi comuni d'investimento non siano inserite in rapporti di custodia o amministrazione, l'intermediario, che non ottiene la provvista da parte del contribuente, può effettuare i

necessari disinvestimenti. La previsione consente di superare le difficoltà di assolvimento dell'imposta in caso di rapporti con la clientela che non prevedono l'accensione di un conto da cui prelevare la provvista.

La modifica apportata al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legge n. 201/2011 (comma 16, lett. b), introducendo il riferimento al comma 2-bis dell' articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, consente di scomputare dall'imposta di bollo speciale, dovuta sulle attività finanziarie rimpatriate, l'imposta di bollo corrisposta con riferimento alle medesime attività nel 2011, nel caso in cui l'attività rimpatriata sia costituita da denaro. Attualmente la norma prevede solo lo scomputo dell'imposta di bollo corrisposta per il deposito titoli.

La modifica apportata al comma 8 dell'articolo 19 del decreto legge n. 201/2011 (comma 16, lett. c) riguarda la proroga al 16 maggio del termine di versamento annuale che gli intermediari finanziari devono effettuare con riferimento alle attività finanziarie oggetto di emersione e ancora segretate al 31 dicembre 2011. Con riferimento al versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011. Per effetto della predetta proroga è apparso opportuno introdurre, con il comma 17 del presente articolo, per il solo 2012, anche una disposizione che escludesse l'applicazione di sanzioni o interessi derivanti da ritardati versamenti dell'imposta configurabili fino alla data di entrata in vigore della stessa disposizione di proroga.

Con la modifica introdotta nel comma 11 dell'articolo 19 del decreto legge n. 201/2011 (comma 16, lett. d), per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di bollo speciale dovuta sulle attività finanziarie rimpatriate, nonché per il relativo contenzioso, troveranno applicazione le norme relative alle imposte sui redditi anziché quelle in materia di imposta di bollo. Tale modifica si è resa necessaria al fine di tenere conto delle modalità di applicazione dell'imposta.

Il nuovo comma 15 dell'art. 19 del decreto legge n. 201/2011 (comma 16, lett. e) introduce due novità.

La prima riguarda la previsione di una esclusione oggettiva dal pagamento del tributo dovuto dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato per il possesso degli immobili situati all'estero. In particolare, si prevede che il versamento non sia dovuto se l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero non supera euro 200. Ai fini della verifica dell'esonerazione dal pagamento rileva esclusivamente l'importo che si determina attraverso l'applicazione dell'aliquota d'imposta dello 0,76% al valore dell'immobile. Ne consegue che resta dovuto il versamento per un importo fino a euro 200 qualora la riduzione sotto la soglia limite derivi esclusivamente dalla deduzione del credito d'imposta disposto dal comma 16, corrispondente all'ammontare dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile spettante per la quota parte considerata deducibile.

La seconda modifica introduce specifiche modalità di determinazione del valore su cui è calcolata l'imposta per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Per tali immobili il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.

Il nuovo comma 15-bis del decreto legge n. 201/2011 (comma 16, lett. f) prevede la riduzione dell'imposta, dallo 0,76 per cento allo 0,4 per cento del valore degli immobili, per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. La riduzione riguarda esclusivamente l'immobile adibito ad abitazione principale all'estero e le relative pertinenze e si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero. L'intervento normativo introduce, altresì, una detrazione forfettaria pari a euro 200,00 da scomputare dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verifica il vincolo di destinazione e alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. In presenza di figli, la medesima detrazione è aumentata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione, che va ad aggiungersi a quella di euro 200,00, non può superare l'importo di euro 400,00.

La modifica al comma 16 del medesimo articolo 19 (comma 16, lett. g), sempre con riferimento agli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, consente di dedurre dall'imposta patrimoniale dovuta in Italia le imposte di natura patrimoniale e quelle di natura reddituale sempreché, per queste ultime, non si sia già fruito dell'art. 165 del tuir.

Con le modifiche apportate al comma 20 dell'articolo 19 del decreto legge n. 201/2011 (comma 16, lett. h) si prevede che per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l'imposta proporzionale sul valore delle attività finanziarie di cui al comma 18 del predetto articolo 19 sia, invece, stabilita in misura fissa analogamente a quanto previsto dalla normativa domestica dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Il nuovo comma 23-bis dell'articolo 19 del decreto legge n.201/2011 (comma 16, lett. i) chiarisce che, relativamente alle attività finanziarie oggetto di "scudo fiscale" ai sensi dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge n. 350/200, nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, relativo agli effetti dello "scudo", non è comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, in conformità alla giurisprudenza comunitaria.

Le disposizioni di cui ai commi 18, 19, 20 e 21 recano disposizioni di contrasto agli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione. Il comma 18 modifica le disposizioni dell'art. 10 del d.l. n. 78/2009, finalizzate al contrasto degli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione, attraverso l'introduzione, a partire dall'anno 2010, di misure più stringenti per l'esercizio delle compensazioni dei crediti IVA tramite il sistema del versamento unificato (modello F24). In particolare, attraverso tale disposizione è stato stabilito che la compensazione del credito IVA annuale/infrannuale superiore a 10.000 euro annui può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito. Nel caso in cui il credito sia superiore a 15.000 euro, è stato inoltre previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità alla dichiarazione. L'introduzione di tali disposizioni ha prodotto effetti positivi in quanto l'ammontare delle compensazioni si è ridotto, in media, di circa il 30% (18,6 miliardi di euro nel 2009, contro 13,0 miliardi nel 2010), determinando per l'Erario un corrispondente risparmio (5,6 miliardi di euro, con conseguente miglioramento dei saldi di bilancio).

L'efficacia di tali misure ha carattere strutturale. I risparmi conseguiti sono permanenti, infatti anche nel 2011 l'ammontare delle compensazioni IVA registrato si è mantenuto sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. Pertanto, allo scopo di ottenere un ulteriore rafforzamento dei controlli sulle compensazioni dei crediti IVA e quindi maggiori risparmi di spesa rispetto alle citate annualità, tenuto conto che nell'anno 2010 si è osservata una concentrazione di compensazioni nella fascia compresa tra 5.000,01 e 10.000 euro, si è ritenuto di estendere le misure sopra descritte ad una più ampia platea di soggetti, per le compensazioni IVA relative ai crediti annuali dell'anno d'imposta 2011 e ai crediti infrannuali dell'anno d'imposta 2012. Nello specifico, l'obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione/istanza dalla quale emerge il credito IVA da utilizzare in compensazione è stato esteso anche ai crediti compresi nella fascia da 5.000,01 a 10.000 euro annui.

Gli enti non commerciali fruiscono di un particolare regime fiscale agevolato.

La loro particolare veste giuridica è spesso indebitamente utilizzata da soggetti che mascherano vere e proprie imprese commerciali.

L'esperienza operativa evidenzia che una delle maggiori difficoltà riscontrate all'atto di intraprendere un'azione di controllo nei confronti di tali soggetti è rappresentata dalle vigenti limitazioni al potere di accesso, poiché, dal punto di vista fiscale i luoghi in cui gli stessi espletano le attività istituzionali sono assimilabili al domicilio privato.

Per agevolare il contrasto alle forme di evasione che coinvolgono il settore, viene disposta (con il comma 22) una modifica dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, integrando le tipologie di locali presso i quali può essere eseguito l'accesso finalizzato alla verifica con i locali utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici previsti dal d.lgs. n. 460/1997.

Con il comma 23 allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa viene ad essere soppressa l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le sue funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con il comma 24 viene previsto che - in relazione all'esigenza di assicurare la funzionalità operativa dell'Agenzia delle entrate - in ragione di un' effettiva attuazione delle misure di contrasto all'evasione la predetta Agenzia è autorizzata ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Il comma 25 prevede la predisposizione e l'invio, agli Uffici Territoriali del Governo, per la successiva comunicazione alle Sezioni regionali della Corte dei conti, di apposite certificazioni da parte dei soggetti beneficiari dei contributi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 112, del 2008, attestanti la conclusione dei lavori finanziati dai predetti contributi, nonché il corretto utilizzo degli stessi.

L'elevato numero di soggetti pubblici e privati, destinatari dei fondi pubblici concessi a valere sul Fondo per l'ambiente, rende opportuno attribuire il riscontro della rendicontazione delle opere realizzate ad organi che, per la vicinanza territoriale ai soggetti beneficiari, possono assicurare la verifica del rispetto del vincolo di destinazione cui soggiacciono i contributi in parola.

Si semplificano, inoltre, gli adempimenti a carico degli enti locali beneficiari, prevedendo un'unica certificazione in sostituzione del rendiconto e della relazione conclusiva prevista dai decreti del Ministro attuativi.

Art. 9

(Potenziamento dell'accertamento in materia doganale)

Gli Uffici doganali, sulla base del disposto dell'art.11 del D.Lgs. 374/1990, hanno potere di svolgere, oltre ai controlli sulle dichiarazioni doganali relative a merci ancora presenti negli spazi doganali, anche controlli a posteriori sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo e le merci sono lasciate nella disponibilità degli operatori economici.

Con il comma 1 dell'articolo 9 si intende estendere anche ai suddetti controlli a posteriori svolti dagli uffici doganali, la facoltà di chiedere agli istituti di credito, a Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e creditizia, dati ed informazioni utili a ricostruire la provenienza e la destinazione, nonché la consistenza dei flussi finanziari collegati o collegabili a flussi di merci, nonché l'identità dei soggetti coinvolti con lo scopo di intercettare e contrastare le frodi commerciali, i traffici illeciti ed ogni altra frode connessa al commercio internazionale. Tale proposta risulta essere necessaria per completare la dotazione di strumenti di indagine a disposizione degli Uffici doganali al fine di esperire un'efficace azione di contrasto alle frodi nel settore delle dogane e salvaguardare le risorse proprie, la fiscalità nazionale, nonché tutelare i consumatori ed il mercato sotto il profilo della leale concorrenza tra gli operatori economici.

La disposizione di cui al comma 2 si rende necessaria per chiarire alcuni dubbi interpretativi insorti a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico (che ha sancito la separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita). La stessa stabilisce che i dati di consumo, che possono soddisfare l'obbligo di inserimento

degli elementi necessari all'accertamento del debito d'imposta nel caso dell'attività commerciale di vendita dell'energia elettrica ai consumatori finali, sono quelli estrapolati dalle fatture emesse nell'anno cui la dichiarazione si riferisce.

Viene in ogni caso precisato che i consumi fatturati dai soggetti obbligati restano sottoposti all'aliquota in vigore al momento della fornitura al consumatore finale, in coerenza con il momento generatore dell'obbligazione tributaria relativa all'accisa sull'energia elettrica.

Il comma 3 della norma in esame - volto all'inserimento nel codice civile di un articolo 2783 ter (*Crediti dello stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea*)- trova il suo fondamento nella necessità, più volte ribadita dalle istituzioni comunitarie, di garantire ai crediti comunitari afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007, n.2007/436/CE, Euratom, un trattamento uguale a quello spettante ai crediti nazionali.

La norma prevede, infatti, che i crediti dello Stato costituiti da risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007, n.2007/436/CE, Euratom, sono equiparati ai fini del codice civile, relativamente ai privilegi, ai crediti dello stato per l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 10

(Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi)

Con il comma 1 dell'articolo in esame si stabilisce che l'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) è autorizzata a costituire – avvalendosi di proprie risorse – un fondo di importo non superiore a 100 mila euro per le operazioni di gioco a fini di controllo. In particolare i dipendenti di AAMS possono “spacciarsi” per giocatori e, utilizzando denaro attinto dall'apposito fondo, possono effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da intrattenimento. Analoga possibilità viene prevista anche per il personale della polizia di Stato, per i Carabinieri, per la Guardia di Finanza. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, vengono stabilite le modalità dispositive in base alle quali il citato personale può effettuare le operazioni di gioco.

Il comma 2 della disposizione in esame prevede – in considerazione dei particolare interessi coinvolti nel settore dei giochi pubblici e per contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali – l'estensione del controllo della documentazione antimafia anche nei confronti di familiari (coniuge, nonché parenti ed affini entro il terzo grado) dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi nonché la preclusione alla partecipazione delle gare nel settore dei giochi pubblici anche nel caso in cui i reati, che vengono contestati, siano stati commessi o contestati ai familiari dei rappresentanti legali delle società partecipanti alla gara.

I commi da 3 a 7 prevedono disposizioni in materia di scommesse ippiche.

A causa del decremento della raccolta delle scommesse ippiche, iniziato nel 1999 e ancora in corso ad oggi si è reso necessario individuare alcuni interventi normativi urgenti in attesa di una revisione organica della disciplina di settore.

Lo schema proposto, reca al comma 3, i criteri per l'adozione di un regolamento ex articolo 17 della legge n. 400 del 1988, finalizzato ad apportare le occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, volte a razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica, anche

attraverso una riorganizzazione delle attività poste al riguardo in essere dai soggetti istituzionali coinvolti nella relativa gestione (Ministero politiche agricole, ASSI e AAMS).

Il comma 4, pur rivedendo al ribasso la posta unitaria minima di gioco, portandola da 50 a 5 centesimi di euro, lascia fermo l'importo minimo di 2 euro per ogni biglietto di gioco. L'intervento è unicamente finalizzato a rendere più "accattivante" il prodotto scommessa ippica, offrendo al giocatore la possibilità di variare maggiormente la sua posta di gioco.

Per quanto attiene al comma 5, la lettera a), relativa ai costi del totalizzatore nazionale da parte di AAMS, per le annualità fino al 2011, ha un impatto neutro in termini di costi, trattandosi di spese già sostenute, peraltro dirimendo situazioni incerte.

Relativamente alla lettera b), la norma si propone di porre definitivamente fine alle annose questioni relative alle vicende dei c.d. "minimi garantiti" per le quali esistono diverse pronunce di lodo arbitrale, peraltro sfavorevoli all'Amministrazione, avverso le quali è stato proposto appello. La norma in questione, prevedendo la risoluzione in via transattiva della vicenda, non genera nel complesso minori entrate, anche in considerazione di un possibile esito sfavorevole, per i Dicasteri coinvolti (economia e finanze e politiche agricole) del citato giudizio di appello.

Il comma 6 prevede che il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali destini, parte delle risorse ad esso assegnate nell'ambito dei finanziamenti delle attività di stretta competenza per la predisposizione di uno specifico programma di rilancio dell'ippica.

Il comma 7 prevede che l'Istituto per lo sviluppo agro-alimentare possa finanziare, mediante il proprio capitale disponibile, programmi di sviluppo del settore ippico, presentati da soggetti privati secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 8 abroga la norma che prevede che l'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) con decreti direttoriali possa disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.

Il comma 9 prevede che le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui al decreto-legge n. 138 del 2011, sono quelle del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011.

In particolare il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, è stato impugnato e sospeso, in sede giurisdizionale, da una pluralità di concessionari. Lo stesso, introducendo una serie di interventi incrementativi del prelievo in materia di giochi, nonché nuove formule di gioco, concorreva in modo preponderante ad assicurare, per il triennio 2012-2014, la previsione di maggiori entrate complessive per 1,5 mld di euro annui.

Art. 11

(Modifiche in materia di sanzioni amministrative)

Con il comma 1 dell'articolo 11 si introduce una specifica sanzione per l'ipotesi di omessa comunicazione delle minusvalenze realizzate su partecipazioni immobilizzate non aventi i requisiti pex - di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 209/2002) - e delle minusvalenze su dividendi non tassati - di cui all'articolo 5-quinquies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 - allineandola, anche nell'importo, a quella attualmente prevista per la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti black list, prevista dall'articolo 110 del TUIR.

L'attuale regime sanzionatorio previsto dalle disposizioni in commento ha, infatti, creato problemi derivanti dalla circostanza che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione non determina l'applicazione di una specifica sanzione, bensì l'indeducibilità delle minusvalenze non comunicate. Tale sanzione è qualificabile come sanzione "impropria", determinando una potenziale violazione del principio di specialità vigente in materia di sanzioni amministrative tributarie.

I commi 2 e 3 recano modifiche di coordinamento.

L'esperienza operativa dell'Amministrazione doganale rileva la necessità di rafforzare la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni doganali, elevando l'attenzione delle categorie professionali e degli operatori economici che agiscono nel commercio internazionale.

Con il comma 4 della disposizione in esame si è provveduto, quindi, a sostituire l'articolo 303 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per rafforzarne il dispositivo sanzionatorio.

In particolare si è provveduto a stabilire che se i diritti di confine accertati sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza degli stessi supera il cinque per cento la sanzione amministrativa è calcolata come segue:

- a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
- b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
- c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
- d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
- e) per i diritti oltre i 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a 10 volte l'importo dei diritti.

La norma così riformulata rappresenta un presidio per le condotte che pur non essendo ascrivibili a fattispecie penalmente rilevanti, costituiscono un grave pregiudizio per la scorrevolezza dei traffici e per l'efficienza dei controlli.

I commi 5 e 6 rafforzano la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni in materia di accise, elevando l'attenzione dei soggetti obbligati che operano nei settori dei prodotti energetici, dell'alcool e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica.

Gli artt. 50 e 59 del T.U. di cui al D. Lgs. 26/10/1995 n. 504, puniscono le omissioni, i ritardi e le irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni a cui sono obbligati i soggetti titolari delle autorizzazioni relative ai prodotti in questione, al di fuori dei casi nei quali sia rilevata una condotta penalmente rilevante.

La tempestiva e corretta dichiarazione da parte dei soggetti obbligati è fondamentale per la possibilità di effettuare analisi sui dati al fine di far emergere incongruenze e possibili frodi, particolarmente onerose per le casse dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali in considerazione degli elevati importi delle imposte e delle addizionali previste per i prodotti in questione.

Inoltre la recente comparsa di ulteriori tipologie di soggetti obbligati che si pongono in posizione intermedia nella filiera della distribuzione accresce la necessità di poter disporre di dati corretti per confrontare quanto dichiarato dagli operatori in occasione di ciascun trasferimento ed effettuare verifiche.

Finora gli importi irrisori di questo tipo di sanzione, specialmente per i grandi operatori, non hanno costituito un valido deterrente alla compilazione approssimativa, incompleta o errata delle dichiarazioni, spesso anche senza che siano state rilevate contestuali fattispecie penali, con l'effetto però di aumentare molto per l'organo incaricato dei controlli la difficoltà di effettuare riscontri e quadrature automatiche.

Occorre quindi rafforzare il dispositivo sanzionatorio in oggetto, rendendolo più adeguato agli importi dell'imposta in gioco e alla necessità di disporre di dati significativi per i controlli.

Il comma 7 è finalizzato ad inasprire le sanzioni catastali, che vengono determinate sulla base dell'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel caso in cui i soggetti intestatari delle unità immobiliari, alle quali è stata attribuita la rendita presunta, non presentino gli atti di aggiornamento

catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'art. 2, comma 5-bis, della legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Il comma 8 prevede modifiche al decreto legislativo n. 195 del 2008.

In particolare, alla lettera a) si stabilisce che il sequestro è eseguito nel limite del 30 per cento dell'importo qualora l'eccedenza non sia superiore a 10 mila euro e nel limite del 50 per cento in tutti gli altri casi.

Con riferimento alla lettera b) si precisa quanto segue.

L'esame delle risultanze operative derivanti dall'attività svolta dalla Guardia di Finanza, porta a ritenere che l'attuale quadro sanzionatorio non sia realmente dissuasivo ed efficace come ipotizzato dal Regolamento comunitario n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005.

In particolare, l'istituto dell'oblazione, per come oggi formulato, consente al trasgressore di assumersi un rischio fin troppo "accettabile" e conveniente, soprattutto in relazione all'effettiva possibilità di essere sottoposto a controllo ed essere scoperto privo della prescritta dichiarazione.

A tal fine si prevede:

- una sensibile riduzione del limite fissato dell'eccedenza non dichiarata per poter accedere alla definizione per via oblatoria (da 250 mila a 40 mila euro);
- un innalzamento dell'aliquota fissata per il pagamento in forma ridotta che viene così rimodulata: 5% dell'eccedenza passerebbe al 15% dell'eccedenza non dichiarata fino a 40.000 euro;
- il mantenimento dell'attuale aliquota (5%) solo nei casi meno gravi di violazione (contante eccedente la soglia fissata non superiore a 10 mila euro).

Infine, si aumenta il lasso temporale entro il quale in caso di reiterazione della violazione non è possibile il pagamento in forma ridotta (da 1 a 5 anni).

Alla lettera c), viene specificato che il decreto di determinazione della somma dovuta per la violazione deve essere adottato nel termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data in cui il Ministero dell'economia e delle finanze riceve i verbali di contestazione.

Alla lettera d) vengono fissate nuove soglie che rispettano i principi fissati dal Regolamento comunitario 1889/2005.

Art. 12

(Contenzioso in materia tributaria e riscossione)

Con i commi 1 e 2 dell'articolo 12 viene modificata la disciplina della controversia doganale. Al riguardo vige la previsione secondo cui gli operatori possono presentare istanza di revisione all'accertamento doganale e "avverso il rigetto tacito o espresso dell'istanza è ammesso ricorso entro 30 giorni al Direttore compartimentale [ora Direttore regionale], che provvede in via definitiva".

La lett a) abroga esplicitamente la norma che consente il ricorso al Direttore regionale avverso il rigetto, tacito o espresso, dell'istanza di revisione dell'accertamento doganale.

L'intervento si rende necessario per ragioni di chiarezza e certezza potendosi ritenere che la disposizione già risulti implicitamente caducata, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a seguito della devoluzione alle Commissioni tributarie della giurisdizione sui tributi di ogni genere e specie.

Vige altresì la disposizione che prevede la possibilità di esperire la c.d. "controversia doganale", a seguito dell'emissione da parte dell'ufficio dell'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica.

La lett. b) prevede l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990. Tale abrogazione si rende necessaria alla luce del quadro normativo comunitario che la considera un "rimedio di difesa amministrativa" e non conciliabile con i ristretti tempi di contabilizzazione dei dazi.

Vengono comunque fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie già instaurati, in sede di revisione di accertamento, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento

I commi 3 e 4 dell'articolo 12 recano modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativamente all'esecuzione delle sentenze del giudice tributario.

In particolare, l'articolo 68 disciplina il pagamento del tributo in pendenza di processo, l'articolo 69 detta disposizioni in tema di esecutività delle sentenze di condanna dell'ufficio al rimborso e l'articolo 70 regola il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza tributaria passata in cosa giudicata.

La norma proposta è volta ad integrare la suddetta disciplina con una espressa previsione in ordine alle sentenze concernenti le operazioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, previsione che, nel ricalcare la struttura del citato articolo 69 del decreto legislativo, prevede l'aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente.

Nel contempo, al fine di assicurare la conoscibilità dell'*iter* giurisdizionale concernente i ricorsi in materia di operazioni catastali, si prevede comunque l'annotazione delle sentenze, non ancora passate in giudicato, nei suddetti atti catastali, secondo modalità da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

Con l'occasione, per ragioni di coordinamento normativo, si modifica l'articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, laddove viene fatto riferimento, per quanto concerne gli atti relativi alle operazioni catastali, al comma 3 dell'articolo 2, operazioni la cui previsione è attualmente contenuta nel comma 2 del medesimo articolo 2.

Oggi, nel processo in cui è parte un'Amministrazione pubblica le spese di giustizia (come il contributo unificato, l'imposta di bollo ovvero le spese forfetizzate per le notificazioni) sono ammesse alla prenotazione a debito, pertanto verranno versate solo se l'Amministrazione si rivelerà soccombente.

Le cancellerie di alcuni uffici giudiziari dubitano che tale disposizione possa applicarsi anche all'Agenzia del demanio.

Il comma 5 della norma in esame è volto a fare chiarezza in tal senso.

Il comma 6 è volto a uniformare il trattamento degli interessi sui crediti relativi alle gestioni di ammasso obbligatorio, svolte dai Consorzi Agrari ai sensi del dlgs. n. 169/1948 e della legge n. 1294/1957 in regime di separazione contabile e come tali non conteggiabili nella cessione dei beni, con gli altri crediti vantati dai Consorzi Agrari alla data di entrata in vigore della legge n. 410/1999.

Questi ultimi vennero infatti estinti ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 410/1999 sulla base di un tasso di interesse pari al TUS + 4,40 % con capitalizzazione annuale fino al 31 dicembre 1995 e interessi legali per gli anni successivi.

Il comma 6 estende pertanto lo stesso trattamento ai crediti dei Consorzi Agrari relativi alle gestioni di ammasso obbligatorio.

Il comma 7 prevede che sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate in giudicato al riguardo.

La disposizione di cui ai commi 8, 9 10 e 11, interviene sulla questione relativa al trasferimento in proprietà alla Regione Campania dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, da parte del soggetto concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto. Sulla questione pendono alcuni giudizi tra il Dipartimento della Protezione civile ed il soggetto concessionario, in relazione ai quali quest'ultimo ha prestato rinuncia condizionata all'effettivo pagamento della somma di cui all'articolo 6 del d.l. n. 195/2009, al netto di ogni imposta.

A tal fine la norma (comma 10) precisa che, ai fini fiscali, il pagamento della somma da parte della Regione Campania, in quanto altresì effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto concessionario, vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. Viene inoltre precisato che ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione di cui al precedente periodo è esente da imposizione.

Il comma 12 stabilisce che le entrate derivanti dal contributo unificato sono destinate alle nuove assunzioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 13

(Norma di copertura ed entrata in vigore)

L'articolo 13 detta disposizioni relative alla copertura degli oneri derivanti dal presente decreto e alla sua entrata in vigore.